

**Avv. EMANUELE ARGENTO**  
Via Cesare Bartolotti, 31 - 65122 PESCARA  
Tel. / Fax (085) 4429997  
C.F. RGN MNL 68A08 H199B  
P.I. 01526270689  
e-mail: emanueleargento@virgilio.it



### Tribunale Ordinario di Roma

SI COMUNICA A:  
Avv. VILLANI ROBERTO \*\*  
VIA LUCULLO, 3  
00187 ROMA RM

002157

Sezione 09 - C/O TRIBUNALE DI ROMA

Comunicazione di cancelleria

Tipo proced. Contenzioso

Numero di ruolo generale: 63069/2005

Giudice Relatore : IZZO ANTONELLA

Data prossima udienza: 28/04/2011 Ore: 12:15

#### Parti nel procedimento

Attore principale      CENTRO [REDACTED]  
Avv. [REDACTED]

Convenuto principale      BANCA [REDACTED]  
Avv. [REDACTED]

**Oggetto:**

**Testo comunicazione**

Roma 30/03/2011

IL CANCELLIERE



**Avv. EMANUELE ARGENTO**  
 Via Cesare Battisti, 31 - 65122 PESCARA  
 Tel. / Fax (085) 4429997  
 C.F. RGN MNL 68A08 H199B  
 P.I. 01326270689  
 e-mail: emanuelcargento@virgilio.it

REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
 SEZIONE IX CIVILE

in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. Antonella Izzo  
 nel procedimento iscritto al n. 63069/2005 R.G.

tra

CENTRO. [REDACTED]

[REDACTED]  
 elettivamente domiciliati in Roma, viale Giulio Cesare n.94, presso lo studio dell'avv.  
 [REDACTED] che li rappresenta e difende con [REDACTED]  
 per procura a margine dell'atto di citazione - attori

e

BANCA [REDACTED]

elettivamente domiciliata in Roma, via Vittorio Veneto n.7, presso lo studio  
 dell'avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende per procura a margine della  
 comparsa di risposta - convenuta

ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

Recentemente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n.24418 del 23/11- 2/12/2010, hanno affermato il principio secondo il quale, nel contratto di conto corrente bancario, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art.1283 c.c. (il quale osterebbe anche a una eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale) gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna.

Occorre, pertanto, in adeguamento a tale principio di diritto, modificare l'orientamento, sinora seguito dalla scrivente, secondo cui si doveva ritenere implicita nelle condizioni generali del contratto di conto corrente bancario una regola generale di chiusura contabile annuale del conto corrente. Secondo tale orientamento la capitalizzazione annuale degli interessi, prodotta dalla chiusura contabile annuale del conto corrente, era da ritenere a sua volta legittima, proprio perché mera conseguenza della chiusura contabile del conto. Al contrario, la clausola che prevedeva la chiusura trimestrale dei soli conti a saldo debitore, non avendo altra finalità che quella di produrre a vantaggio

**AVV. EMANUELE ARGENT**  
 Via Cesare Battisti, 31 - 65122 PESCARA  
 Tel. / Fax (085) 4429997  
 C.F. RGN MNL 68A08 H199B  
 P.I. 01526270689  
 e-mail: emanuelcargento@virgilio.i



della banca una capitalizzazione degli interessi (trimestrale) altrimenti non ottenibile, si riteneva nulla per violazione indiretta dell'art.1283 c.c..

Nella suddetta sentenza delle SS.UU. non si dà alcuna rilevanza al fatto che la capitalizzazione prevista dall'art.7 delle condizioni generali del contratto di conto corrente sia un effetto della chiusura contabile del conto. Infatti, non solo si esclude la possibilità di applicare la capitalizzazione annuale agli interessi a debito del correntista, confermando la correttezza della motivazione del giudice di merito, secondo il quale la capitalizzazione annuale degli interessi debitori è inapplicabile in difetto di qualsiasi base negoziale che l'abbia prevista, ma si afferma ulteriormente che, se tale base negoziale fosse esistita, essa sarebbe stata illecita ex art.1283 c.c..

Si deve quindi ritenere che, fino alla data di adeguamento della banca alla delibera C.I.C.R. del 9/2/2000, non sia legittima alcuna capitalizzazione degli interessi. Si deve inoltre scindere l'accertamento sulla legittimità della capitalizzazione degli interessi da quello sulla legittimità della chiusura contabile del conto, perché la S.C. ha affrontato la prima questione prescindendo totalmente dalla seconda. Ciò implica che non appare giustificata alcuna modifica della periodicità di applicazione delle c.m.s. e delle spese di chiusura contabile del conto.

Posto che, nel caso in esame, rilevata (tra l'altro) la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi nei contratti di conto corrente nn.22188-52 (poi rinumerato in 3484-57) e collegati conti anticipi, n.22189-50, n.22190-51, tutti intestati alla Centro [redacted], si è disposta c.t.u. per la rideterminazione dei saldi dei suddetti conti correnti sulla base di diversi criteri indicati nel quesito formulato, tra cui quello di escludere - fino alla data di adeguamento della banca alla delibera del C.I.C.R. del 9/2/2000 - gli effetti della chiusura contabile trimestrale, tenendo fermi quelli della chiusura contabile annuale, si rende necessaria una integrazione della c.t.u., al fine di adeguare la decisione al suddetto principio di diritto.

p.q.m.

Rimette la causa sul ruolo per l'udienza del 28/4/2011 h. 12.15 -  
 Convoca per la suddetta udienza il c.t.u. dott. Giorgio Russo affinché calcoli nuovamente il saldo dei conti correnti nn.22188-52 (poi rinumerato in 3484-57) e collegati conti anticipi, n.22189-50, n.22190-51, alla data di chiusura ovvero a quella dell'ultimo estratto conto disponibile escludendo, fino alla data di adeguamento della banca alla delibera del C.I.C.R. del 9/2/2000, ogni capitalizzazione degli interessi e tenendo ferma l'applicazione delle c.m.s. (dalla data delle singole convenzioni che le prevedono) e delle spese di chiusura contabile così come risulta dagli estratti conto, fermi restando gli altri criteri indicati nel quesito posto all'udienza del 14/3/2007 e sulla base dei quali è stata eseguita la consulenza.

Si comunichi alle parti e al c.t.u..

Roma, 18/3/2011

Il Giudice

Depositato in Cancella.

18/3/2011

**Avv. EMANUELE ARGENTO**  
Via Cesare Battisti, 31 - 65122 PESCARA  
Tel. / Fax (085) 4429997  
C.F. RGN MNL 68A08 H199B  
P.I. 01526270689  
e-mail: emanueleargento@virgilio.it

**RELAZIONE DI NOTIFICA**

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario C1, addetto all'Ufficio Unico presso la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto al destinatario in esso indicato, mediante consegna a mani di segretaria addetta allo studio - incaricato alla ricezione, che ne cura la consegna in sua precaria assenza.  
Roma,

**Claudio MARUCCI**  
UFFICIALE GIUDIZIARIO C1  
CORTE DI APPELLO DI ROMA

per l'effetto io sott. Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico presso la Corte d'Appello di Roma, ho notificato quanto precede al Sig. ~~\_\_\_\_\_~~

residente come in atti, ~~\_\_\_\_\_~~ *francesca* ~~\_\_\_\_\_~~ *francesca* incaricato ivi addetto a ricevere l'atto capace e convivente ~~\_\_\_\_\_~~ in sua assenza **precaria**

Roma, il

**13 APR. 2011**

500 UFFICIALE GIUDIZIARIO  
*Di Somma Sergio*